****

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI GENOVA

**PRESIDENZA**

Viale IV Novembre 4, Genova

*luca.villa@giustizia.it*

|  |  |
| --- | --- |
| **Prot**. **\_\_\_\_\_\_/2019** | Genova, **13 febbraio 2019** |

Ai Servizi Psicosociali del distretto

e p.c. al Procuratore presso il tribunale per i Minorenni - SEDE

# Oggetto: rilascio copie atti dei procedimenti civili e segretazione di dati

Trasmetto per conoscenza l’Ordine di Servizio emesso in data odierna in materia di rilascio di copia degli atti dei procedimenti civili.

Segnalo pertanto che qualora il servizio ritenga necessario che determinati **dati non siano noti ad uno o ad entrambi i genitori**, ed in particolare i luoghi ove i minori sono collocati, da soli o con uno dei genitori, il servizio potrà chiedere di essere autorizzato a non indicare nelle relazioni i nominativi degli affidatari o delle comunità e i relativi indirizzi o altri dati (ad esempio la scuola) che consentano una localizzazione del minore.

Provvederà pertanto direttamente il servizio, qualora debba allegare relazioni delle comunità (o, come nel caso sopra indicato, della scuola), a *omissare* intestazioni, firme e indirizzi.

Come evidenziato nell’ordine di servizio, qualora invece il servizio venga a conoscenza di **fatti costituenti reato** rispetto ai quali i soggetti coinvolti siano parti del procedimento civile pendente presso il Tribunale per i minorenni (generalmente uno o entrambi i genitori) e gli stessi non siano a conoscenza dell’indagine in corso, è necessario che tali relazioni siano inviate alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, evidenziando la presenza di indagini in corso, così consentendo all’organo inquirente di verificare con la Autorità Giudiziaria procedente quando procedere con la *discovery* degli atti e/o quando depositare una richiesta per l’emissione di provvedimenti urgenti *inaudita altera parte*.

Colgo l’occasione per ribadire che le segnalazioni e le relazioni chieste ai Servizi Sociali sono atti del procedimento civile e **non possono pertanto essere esibite o rilasciate direttamente agli interessati ed ai relativi legali da parte dei servizi sociali**.

L’accesso agli atti e il rilascio di copie trovano la loro sede nell’art 76 Disp. Att. del Codice di Procedura Civile e la materia è strettamente connessa alla disciplina sui diritti di copia ed il rilascio autonomo delle relazioni comporta un evidente danno erariale.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Il Presidente  *- dr Luca Villa -* |